

L.R. 11 maggio 2018, n. 6: *"Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale)"* – Oggetto assembleare n. 6253/2018

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

**allegata al testo della legge regionale approvata
dall'Aula in data 8 maggio 2018**

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

Analisi degli articoli

Art 1

L'articolo non presenta oneri poiché si limita a modificare il titolo della legge.

Art 2

L'articolo non presenta oneri in quanto si limita a modificare la rubrica dell'art 1 della legge regionale n. 16 del 2008, disponendo che le attività disciplinate dalla presente legge sono regolate dai principi di sussidiarietà, leale collaborazione, partecipazione democratica e trasparenza.

Art 3

Norma procedurale che non presenta oneri aggiuntivi per il bilancio.

Art 4

L'articolo non presenta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale in quanto prevede l'inserimento dell'articolo 3 bis nella legge regionale n. 16 del 2008 relativo alla qualità della legislazione, disposizione che regola le modalità di partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'Unione europea al fine di rendere più efficace e tempestivo il successivo adeguamento dell'ordinamento regionale, perseguendo gli obiettivi di qualità della legislazione e i principi europei per "Legiferare meglio".

Art 5

L'articolo prevede l'inserimento dell'articolo 3 ter nella legge regionale n. 16 del 2008. La disposizione regola le attività di partecipazione degli enti locali, dei portatori di interesse e dei cittadini del territorio emiliano-romagnolo alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'Unione europea. L'organizzazione delle attività della Rete europea regionale avviene nell'ambito delle strutture che già si occupano delle attività connesse alla partecipazione alla formazione e attuazione del diritto europeo ai sensi della vigente legge 16. Si propone quindi di realizzare momenti di partecipazione rivolti ai soggetti portatori di interesse con audizioni ed altre modalità di consultazione che già vengono supportate dagli strumenti messi a disposizione nell'ambito della Legge regionale n. 3 del 2010. Si tratta quindi di una disposizione ordinamentale senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Art 6

Viene sostituito l'articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2008, disponendo che la Giunta informa l'Assemblea legislativa sulla partecipazione regionale alla formazione e attuazione delle politiche e degli atti dell'Unione europea nelle materie di competenza regionale, con particolare attenzione ai contributi della Regione al processo decisionale europeo. Si tratta quindi di una disposizione procedurale senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Art 7

Si inserisce l'articolo 4 bis nella legge regionale n. 16 del 2008. L'articolo è prettamente procedurale e non presenta oneri aggiuntivi per il bilancio in quanto prevede che la Giunta presenti ogni anno il rapporto conoscitivo per la sessione europea dell'Assemblea legislativa sulla partecipazione della Regione alla formazione e attuazione delle politiche e degli atti dell'Unione europea. Il rapporto viene realizzato nell'ambito delle risorse e delle dotazioni di personale già esistenti e già dedicate alla predisposizione della documentazione necessaria per la Sessione europea dell'Assemblea legislativa.

Art. 8

L'articolo non presenta oneri aggiuntivi per il bilancio in quanto di natura procedurale. Viene infatti sostituito l'articolo 5 della legge regionale n. 16 del 2008, aggiornando tempistiche e procedure per la realizzazione della "Sessione europea".

Art. 9

L'articolo non presenta oneri aggiuntivi per il bilancio in quanto di natura procedurale. Viene sostituito l'art. 6 della legge regionale n. 16 del 2008, aggiornando le modalità di partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente del diritto dell'Unione europea. Così come nel precedente art. 6, la Giunta individua gli esperti della Regione Emilia-Romagna che partecipano nelle delegazioni del Governo alle attività dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea.

Art. 10

L'articolo non presenta oneri aggiuntivi per il bilancio in quanto di natura procedurale. Viene sostituito l'articolo 7 della legge regionale n. 16 del 2008 aggiornando le disposizioni normative relative alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà nei progetti di atti legislativi dell'Unione europea.

Art. 11

L'articolo non presenta oneri aggiuntivi per il bilancio in quanto l'introduzione, dopo l'articolo 7 della legge regionale n. 16 del 2008, dell'art 7 bis è meramente procedurale e prevede che l'Assemblea legislativa e la Giunta trasmettano alle Camere del Parlamento nazionale le osservazioni approvate ai sensi dell'articolo 6 anche ai fini della partecipazione al dialogo politico con le istituzioni europee di cui all'articolo 9 della legge 234 del 2012.

Art. 12

L'articolo non presenta oneri aggiuntivi per il bilancio in quanto di natura procedurale. Viene modificato l'articolo 8 della legge regionale n. 16 del 2008 aggiornando le disposizioni normative inerenti l'approvazione della legge europea regionale, prima denominata legge comunitaria regionale.

Art. 13

L'articolo non presenta oneri aggiuntivi per il bilancio poiché interviene sull'articolo 9 della legge regionale n. 16 del 2008 con modifiche sostanzialmente di *drafting* normativo.

Art. 14

L'articolo non presenta oneri aggiuntivi per il bilancio poiché interviene sull'articolo 10 della legge regionale n. 16 del 2008 con modifiche sostanzialmente di *drafting* normativo.

Art. 15

L'articolo non presenta oneri aggiuntivi per il bilancio poiché interviene sull'articolo 11 della legge regionale n. 16 del 2008 con modifiche sostanzialmente di *drafting* normativo.

Art. 16

L'articolo non presenta oneri aggiuntivi per il bilancio poiché interviene sulla struttura della legge regionale n. 16 del 2008 con modifiche sostanzialmente di *drafting* normativo.

Art. 17

L'articolo non presenta oneri aggiuntivi per il bilancio in quanto di natura procedurale. Viene sostituito l'articolo 12 della legge regionale n. 16 del 2008 aggiornando le disposizioni relative alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna a progetti e programmi dell'Unione Europea.

Art. 18

L'articolo non presenta oneri poiché inserisce l'articolo 12 bis nella legge regionale n. 16 del 2008 "Programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei" prevedendo disposizioni procedurali sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla programmazione dei fondi strutturali e di investimenti europei.

Art. 19

L'articolo non presenta oneri in quanto inserisce l'articolo 12 ter nella legge regionale n. 16 del 2008 che riguarda la notifica delle discipline per le attività di servizi e quindi è una norma meramente procedurale.

Art. 20

L'articolo non presenta oneri in quanto inserisce l'articolo 12 quater nella legge regionale n. 16 del 2008 sulle notifiche aiuti di stato, una norma meramente procedurale.

Art. 21

L'articolo non presenta oneri aggiuntivi per il bilancio poiché interviene sulla struttura della legge regionale n. 16 del 2008 con modifiche sostanzialmente di *drafting* normativo.

Art. 22

L'articolo non presenta oneri in quanto inserisce nel Titolo II bis della legge regionale n. 16 del 2008, dopo l'articolo 21, l'art 21 bis che individua le finalità degli interventi per la promozione e la conoscenza dei diritti e doveri derivanti dalla cittadinanza europea e della diffusione della conoscenza della storia dell'integrazione europea.

Art. 23

L'articolo inserisce nel Titolo II bis della legge regionale n. 16 del 2008, dopo l'articolo 21 bis, l'art 21 ter dove vengono indicati gli interventi da promuovere e sostenere per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge, anche mediante contributi. Per la copertura finanziaria di tali interventi si rinvia ai commenti relativi all'articolo seguente.

Art. 24

L'articolo inserisce nel Titolo II bis della legge regionale n. 16 del 2008, dopo l'articolo 21 ter, l'art 21 quater relativo all'attuazione degli interventi. L'articolo individua le modalità e gli strumenti attraverso i quali la Giunta regionale e l'Assemblea legislativa attuano gli interventi previsti.

Detti interventi comportano "spese di adeguamento al fabbisogno", ossia spese rimodulabili non predeterminate legislativamente che sono quantificabili tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni. La disposizione non predetermina quindi l'entità della spesa né direttamente né mediante la previsione di automatismi relativi al loro ammontare.

Come già previsto dalla norma finanziaria della legge regionale n. 16 del 2008, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito dei fondi stanziati nel bilancio regionale ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della legge regionale n. 40 del 2001 ora, in seguito all'approvazione del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto stesso.

Art. 25

L'articolo non presenta oneri poiché inserisce l'articolo 21 quinquies nel Titolo III della legge regionale n. 16 del 2008 prevedendo disposizioni procedurali relativamente alle norme organizzative interne di Assemblea e Giunta.

Art. 26

Norma senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale in quanto si limita ad adeguare il contenuto della precedente clausola valutativa prevista dall'art. 22 della legge regionale n. 16 del 2008 al nuovo dettato normativo.

Art. 27

L'articolo non presenta oneri in quanto meramente procedurale.

Art. 28

L'articolo non presenta oneri in quanto prevede alcune abrogazioni senza impatti economico-finanziari.